SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 luglio 2003, n. **199.**

Modifica della tabella «A» allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati . . . . . Pag. 3

LEGGE 1° agosto 2003, n. **200.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali . . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2003.

Proroga del termine di presentazione dei modelli Intrastat da effettuare nel mese di agosto 2003 . . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2003.

Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2003 . . . . . Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 luglio 2003.

Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita . . . . . Pag. 19

DECRETO 18 luglio 2003.

Differimento dei termini di ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito del sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria . . . . . Pag. 23

Ministero delle attività produttive

DECRETO 21 luglio 2003.

Elenco di norme armonizzate adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 322, di attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro . . . . . Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia . . . . Pag. 24

Agenzia del territorio

DECRETO 23 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionale dell'ufficio provinciale di Lecce . . . . Pag. 25

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone. Pag. 25

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, coordinato con la legge di conversione 1º agosto 2003, n. 200, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali». Pag. 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 27 giugno 2003.

Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 226/03/Cons).

03A08427

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 luglio 2003, n. **199.**

Modifica della tabella «A» allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotta dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, concernente gli spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, il capoverso: « Cagliari... Palermo » è sostituito dal seguente: « Cagliari ... Roma ».

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica ai procedimenti concernenti i reati commessi e ai giudizi civili iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1231):

Presentato dal sen. DELOGU il 13 marzo 2002.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 maggio 2002 con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 25 giugno 2002, 2 e 17 luglio 2002.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 14 gennaio 2003 con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 22 gennaio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3575):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 gennaio 2003 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 20 febbraio 2003 e 26 marzo 2003.
Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 26 giugno 2003 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 26 giugno 2003 e approvato il 1º luglio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati):

«Art. 7. — 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella *A* annessa alla presente legge.».

— Si riporta la tabella *A* allegata alla citata legge 2 dicembre 1998, n. 420, come modificata dalla legge qui pubblicata:

«TABELLA *A*

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Perugia
Perugia	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	*Roma*
Palermo	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma»

03G0230

LEGGE 1° agosto 2003, n. **200.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, è prorogato per altri dodici mesi.

3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «da parte delle banche» sono inserite le seguenti: «ovvero di altri soggetti finanziatori».

4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: «entro il 13 agosto 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). – 1.* Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2004».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis*. - *(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte). – 1.* Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*ter.* - *(Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte).* – *1.* Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*quater.* - *(Proroga di interventi in favore del settore agricolo).* – *1.* È autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'"Institut Agricole Régional" della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 6:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario)».

All'articolo 7:

al comma 2, dopo le parole: «in vigore del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-*ter*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventiquattro mesi".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni sull'UNIRE). — 1.* Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze

procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.

4. All'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *d*-bis), sono aggiunte le seguenti:

"*d*-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del *doping;*

d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli".

5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi inte-

ressi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora

dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione.

8. La disposizione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5.

9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

10. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti: "Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera *b),* numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003".

11. Per una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera *d*-quater, come introdotta dal comma 4 del presente articolo, le seguenti lettere:

"*d*-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;

d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari".

12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.

13. Sulla base dei princìpi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.

14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n.133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incame-

ramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

15. Sulla base delle linee guida e dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi".

17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera *b)*, del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si prov-

vede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-*bis*, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera *b)*, del presente articolo.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "diritto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "di primo livello";

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.

2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali".

23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *(Adempimenti relativi al registro delle imprese)*. – *1.* Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. È prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-*bis*, della legge 24 novembre 2000, n. 340».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «entro trentasei mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro trentasei mesi».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - *(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio)*. – *1.* All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «diciotto mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «dodici mesi».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - *(Adeguamento degli scarichi esistenti)*. - *1*. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorchè non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: «calamitosi» *è sostituita dalla seguente:* «meteorologici» *e dopo le parole:* «29 novembre 2002,» *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002,»*;*

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17»*;*

al comma 2 e nella rubrica la parola: «calamitosi» *è sostituita dalla seguente:* «meteorologici».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. *(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo)*. – *1*. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2005».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «per le professioni legali» *è inserita la seguente:* «prevista» *e dopo le parole:* «dall'articolo 9, comma 2, del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis.* - *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato).* – *1.* Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002».

All'articolo 16:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2*-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis.* - *(Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione).* – *1.* All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. L'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17-*ter.* - *(Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica).* – *1.* La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita,

da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4102):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), il 25 giugno 2003.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 giugno 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione in sede referente, il 1°, 2 e 3 luglio 2003.

Esaminato in aula il 7, 8, 9 luglio 2003 e approvato il 10 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2402):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª; Giunta per gli affari delle Comunità europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 luglio 2003.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 15, 16, 17, 23, 24 luglio 2003.

Esaminato in aula il 24 luglio 2003 ed approvato con modificazioni il 29 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4102-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 luglio 2003 con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 29 e 30 luglio 2003.

Esaminato in aula il 30 luglio 2003 e approvato il 31 luglio 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

03G0231

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2003.

Proroga del termine di presentazione dei modelli Intrastat da effettuare nel mese di agosto 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede l'obbligo, da parte dei soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, di presentazione ai competenti uffici doganali abilitati di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2000 del Ministro delle finanze concernente l'approvazione dei modelli dei predetti elenchi riepilogativi in euro;

Visto il decreto 12 dicembre 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali che ha introdotto disposizioni di semplificazione in materia dei cennati elenchi riepilogativi;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Considerato che appare opportuno il differimento dei termini di presentazione dei predetti elenchi riepilogativi al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione della presentazione stessa, data la coincidenza con la sospensione feriale estiva delle attività lavorative nel mese di agosto 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i cui termini di presentazione scadono nel mese di agosto 2003, sono presentati entro l'8 settembre 2003.

Roma, 17 luglio 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A08961

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2003.

Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

Visto il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2003, coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attività lavorative;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2003

1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2003, entro il giorno 21, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A08962

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2003.

Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;

Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facoltà di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;

Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;

Decreta:

Art. 1.

1. I criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, si applicano a partire dall'anno 2002, anche alle attività, comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 e nei confronti dei contribuenti che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1 gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.

Art. 2.

1. Nei confronti dei contribuenti indicati all'art. 1, comma 1, del presente decreto che svolgono le attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco citato nel medesimo comma, si applicano le ulteriori disposizioni previste dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002 PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

STUDIO DI SETTORE
SD05U - Produzione e conservazione di carne
SD11U - Fabbricazione olio di semi e oliva
SD13U - Finissaggio dei tessili (EVOLUZIONE)
SD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte; produzione dei derivati del latte
SD17U - Fabbricazione di articoli in materie plastiche
SD23U – Cornicai
SD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio
SD31U - Fabbricazione saponi e detersivi
SG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
SG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri
SG42U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari
SG48U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
SG52U - Confezionamento di generi alimentari e non
SG53U - Organizzazione di convegni, traduzioni ed interpretariato
SG54U - Sale giochi e biliardi
SG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
SG69U - Costruzioni (EVOLUZIONE)
SG76U - Servizi di ristorazione in self-service, mense
SG77U - Trasporti Marittimi
SG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo
SG79U - Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimi, di altri mezzi di trasporto
SG81U - Noleggio di macchine ed attrezzature per edilizia
SG82U - Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni
SG83U - Gestione di strutture sportive
SG85U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili
SG87U - Consulenze finanziarie
SK23U - Servizi di ingegneria integrata
SM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
SM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce
SM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie, articoli da viaggio
SM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico
SM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante e sementi
SM42U - Commercio al dettaglio articoli medicali
SM43U - Commercio al dettaglio attrezzature agricole
SM44U - Commercio al dettaglio macchine e attrezzature per ufficio
SM45U - Commercio al dettaglio mobili usati
SM46U - Commercio all'ingrosso di ottica, strumenti scientifici
SM48U - Commercio al dettaglio di animali vivi da affezione

ALLEGATO 2

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

Nota tecnica e metodologica

1. *Premessa.*

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette «imprese multiattività»), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette «imprese multipunto»).

I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:

a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;

ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;

ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:

1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;

2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;

3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;

4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.

2. *Definizione della tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.*

Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2002 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:

costo del venduto;

costo per la produzione di servizi;

costo del venduto + costo per la produzione di servizi;

valore dei beni strumentali;

spese per lavoro dipendente;

spese per acquisti di servizi;

valore medio del magazzino (1).

Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2002, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile (2) sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.

L'elaborazione è stata condotta:

sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;

sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.

Nell'allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2002 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

---

(1) Il valore del magazzino è pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono «a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale».

(2) Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.

ALLEGATO 3

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI

STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SD05U - Produzione e conservazione di carne	0,0309	0,3246	0,0982	0,0514	0,0721	0,6425	0,6525
SD11U - Fabbricazione olio di semi e oliva	0,0455	1,0329	0,0637	0,0751	0,2099	0,3776	0,3237
SD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte, produzione dei derivati del latte	0,0245	0,2937	0,0977	0,0512	0,0318	0,6955	0,7049
SD17U - Fabbricazione di articoli in materie plastiche	0,0411	0,4318	0,1836	0,0799	0,0557	0,3984	0,4181
SD23U - Corniciai	0,0236	0,2478	0,0899	0,0660	0,4302	0,3751	0,4068
SD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio	0,0575	0,5031	0,1268	0,0934	0,0733	0,3279	0,3874
SD31U - Fabbricazione saponi e detersivi	0,0311	0,2813	0,1365	0,0879	0,1357	0,4232	0,4490
SG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	0,0615	0,2913	0,0372	0,0864	0,0493	0,1091	0,1420
SG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri	0,0889	0,2689	0,0762	0,0755	2,4037	0,4130	0,1964
SG42U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari	0,3048	0,1775	0,0747	0,0741	0,0127	0,0577	0,3412
SG48U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	0,0278	0,3037	0,1662	0,0763	0,1202	0,2275	0,3027
SG52U - Confezionamento di generi alimentari e non	0,0600	0,2773	0,2304	0,0627	0,0602	0,2200	0,2859
SG53U - Organizzazione di convegni, traduzioni ed interpretariato	0,4337	0,1706	0,1604	0,0746	0,0196	0,0151	0,3328
SG54U - Sale giochi e biliardi	0,1180	1,3407	0,1098	0,0904	0,0278	0,0714	0,2000
SG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse	0,0719	0,3601	0,1067	0,0486	0,0962	0,3069	0,3763
SG76U - Servizi di ristorazione in self-service, mense	0,0268	0,2307	0,2317	0,0502	0,0174	0,4065	0,4466
SG77U - Trasporti Marittimi	0,1209	0,4722	0,2978	0,0476	0,0049	0,0227	0,1158
SG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo	0,4467	0,1014	0,1023	0,0629	0,0033	0,0103	0,6090
SG79U - Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimi, di altri mezzi di trasporto	0,1307	1,4242	0,1219	0,0973	0,0209	0,0383	0,1505
SG81U - Noleggio di macchine ed attrezzature per edilizia	0,1530	1,2216	0,1742	0,0837	0,0194	0,0604	0,1851
SG82U - Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni	0,2000	0,2305	0,1256	0,0716	0,0179	0,1053	0,3267
SG83U - Gestione di strutture sportive	0,0826	1,2155	0,1574	0,1480	0,0183	0,0501	0,0846
SG85U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	0,1369	0,7172	0,1381	0,0842	0,0262	0,1356	0,2685
SG87U - Consulenze finanziarie	0,2149	0,2405	0,1786	0,0789	0,0233	0,0121	0,1044

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SK23U - Servizi di ingegneria integrata	0,2518	0,2076	0,2697	0,0732	0,0658	0,0274	0,2040
SM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	0,0040	0,0596	0,0287	0,0128	0,0509	0,8137	0,8138
SM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce	0,0350	0,0580	0,0337	0,0422	0,1670	0,7800	0,7927
SM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie, articoli da viaggio	0,0187	0,0785	0,0473	0,0346	0,2077	0,7876	0,7949
SM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico	0,0131	0,1164	0,0376	0,0255	0,0698	0,7997	0,8006
SM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante e sementi	0,0224	0,3015	0,0511	0,0423	0,0931	0,6217	0,6252
SM42U - Commercio al dettaglio articoli medicali	0,0142	0,1511	0,0868	0,0318	0,4436	0,6900	0,6931
SM43U - Commercio al dettaglio attrezzature agricole	0,0098	0,1185	0,0482	0,0242	0,3610	0,8085	0,8116
SM44U - Commercio al dettaglio macchine e attrezzature per ufficio	0,0126	0,0816	0,0703	0,0282	0,1039	0,7696	0,7769
SM45U - Commercio al dettaglio mobili usati	0,0361	0,1856	0,0666	0,0645	0,9135	0,5023	0,5064
SM46U - Commercio all'ingrosso di ottica, strumenti scientifici	0,0239	0,0775	0,0602	0,0438	0,1394	0,6614	0,6681
SM48U - Commercio al dettaglio di animali vivi da affezione	0,0077	0,1639	0,0673	0,0477	0,3028	0,6922	0,6946

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI

EVOLUZIONE STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2002

STUDI DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SD13U - Finissaggio dei tessili	0,0739	0,6298	0,3287	0,0920	0,0301	0,1504	0,2185
SG69U - Costruzioni	0,1412	0,2804	0,2041	0,0412	0,1221	0,2992	0,4191

03A08953

DECRETO 18 luglio 2003.

Differimento dei termini di ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito del sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, commi 1 e 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, come sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694, che, a seguito dell'evento sismico del 26 settembre 1997 verificatosi nei territori delle regioni Marche e Umbria, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di entrate aventi natura tributaria o patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, nei confronti delle persone fisiche, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, dei sostituti d'imposta, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonché nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni;

Visto l'art. 14, comma 3, della citata ordinanza n. 2668 del 1997, il quale ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, si applicano anche ai soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nel territorio delle regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato al 31 marzo 1998 il termine di scadenza di cui all'art. 14 della citata ordinanza n. 2668 del 1997, per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 2694 del 1997 ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, le cui abitazioni ed i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 1997, fino al 30 giugno 1999;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 6 luglio 2000, n. 3064, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, come sostituito dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza 23 dicembre 2000, n. 3098, il quale ha previsto che il termine per la ripresa della riscossione delle somme sospese decorre dal 1° gennaio 2002 per i soggetti che godevano della sospensione fino al 31 marzo 1998, e dal 1° giugno 2002 per i soggetti che godevano della sospensione fino al 30 giugno 1999;

Visto l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza 18 dicembre 2001, n. 3168, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, il quale ha previsto che il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, non corrisposti per effetto delle varie sospensioni concesse, decorre dal 1° gennaio 2003, e che la riscossione avviene mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza 24 gennaio 2002, n. 3175, del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, il quale ha specificato che la norma di cui al comma 4 dell'art. 1 della citata ordinanza 18 dicembre 2001, n. 3168, si applica sia ai soggetti residenti avente sede operativa nei comuni interessati dal sisma sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del 21 febbraio 2003, n. 3265, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il quale ha previsto che il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle varie sospensioni concesse, decorre dal 1° gennaio 2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, che ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria, colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, successivamente prorogato in data 13 dicembre 2001 fino al 31 dicembre 2002;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il recupero dei tributi non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte fino al 31 marzo 1998 e fino al 30 giugno 1999, rispettivamente dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2728 del 1997, e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 1998, decorre dal l° gennaio 2004. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a cinque volte il periodo di sospensione.

2. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08954

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 luglio 2003.

Elenco di norme armonizzate adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 322, di attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, di attuazione della direttiva 98/79/CE;

Visto l'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate comunitarie;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 314 del 17 dicembre 2002;

Considerata la necessità di evidenziare le norme armonizzate europee con le norme italiane corrispondenti;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate comunitarie, relative ai dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui alla direttiva 98/79/CE.

L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

NORME ARMONIZZATE RELATIVE ALLA DIRETTIVA 98/79/CE

Riferimenti	Anno di ratifica	Titolo delle norme	Norme italiane
EN 13612	2002	Valutazione delle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro	UNI EN 13612 (2002)
EN 13532	2002	Requisiti generali per dispositivi medico-diagnostici in vitro per test auto-diagnostici	UNI EN 13352 (2002)
EN 13640	2002	Prove di stabilità diagnostica in vitro	UNI EN 13640 (2002)
EN 13641	2002	Eliminazione o riduzione del rischio di infezione relativa ai reagenti diagnostici in vitro	UNI EN 13641 (2003)
EN 610110	2002	Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-101: prescrizioni particolari per apparecchiature mediche per la diagnostica in vitro	CEI EN 610110 (in fase di traduzione)

Le norme UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso l'UNI - via Battistotti Sassi, 11/b - 20113 Milano.

Le norme CEI sono reperibili per consultazione e vendida presso il CEI - via Saccardo, 9 - 20134 Milano.

03A08951

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia nel giorno 24 giugno 2003 dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con nota n. 37313 del 24 giugno 2003, la chiusura al pubblico nel giorno 24 giugno 2003, dalle ore 12 alle ore 13, a causa della massiccia adesione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1446 del 14 luglio 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 22 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

03A08949

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionale dell'ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Lecce protocollo n. 167136/2003 del 24 giugno 2003 con la quale è stato comunicato che il giorno 24 giugno 2003 gli sportelli dei servizi di pubblicità immobiliare del suddetto ufficio provinciale sono rimasti chiusi dalle ore 10,15 e sino a fine giornata, mentre gli sportelli catastali con le relative casse hanno interrotto il funzionamento dalle 10 alle 11,30 a causa di una assemblea di tutto il personale;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei servizi è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 8 luglio 2003 con protocollo n. 517/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecce nel giorno 24 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 luglio 2003

Il direttore regionale reggente: FIORE

03A08963

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di

accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio, ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Rilevato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone per il giorno 27 giugno 2003 e che lo stesso è da attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per lo stesso giorno;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 15 luglio 2003, protocollo n. 188/2003;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone in data 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 21 luglio 2003

Il direttore regionale: LI VIGNI

03A08952

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003)**, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5), **recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni, sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 2003 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

Art. 1-*bis.*

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 settembre 2003», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All'articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2004*».

Art. 3.

Riqualificazione urbana della città di Palermo

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

Art. 4.

Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, *di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. *La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.*

Art. 5.

Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

Art. 5-*bis.*

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte

1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*ter.*

Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*quater.*

Proroga di interventi in favore del settore agricolo

1. È autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'«Institut Agricole Régional» della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».

*1-*bis. *Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo*

alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

Art. 7.

Enti pubblici

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».

2. Alla data di entrata in vigore del *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro italiano dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

2-bis. *In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7*-ter, *del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».*

2-ter. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduziane dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

2-quater. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 8.

Disposizioni sull'UNIRE

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.

4. All'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera d-bis), *sono aggiunte le seguenti:*

*«*d-ter) *previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping;*

d-quater) *realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli».*

5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiarate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle*

rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi dei comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione.

8. La disposizione di cui all'articolo 5-bis *del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n, 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5.*

9. Dal 1º gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

10. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), *numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera* b), *numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1º gennaio 2003».*

11. Per una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera d-quater, come introdotta dal comma 4 del presente articolo, le seguenti lettere:

«d-quinquies) *partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;*

d-sexies) *individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;*

d-septies) *accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari».*

12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.

13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanata a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attri-

buiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.

14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*«5-*bis*. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storica-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».*

*17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera* b)*, del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

*20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1º gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-*bis*, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera* b)*, del presente articolo.*

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;*

b) *all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

*«2-*bis*. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.*

*2-*ter*. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le deibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali».*

23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

Art. 8-*bis*.

Adempimenti relativi al registro delle imprese

*1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. È prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-*bis*, della legge 24 novembre 2000, n. 340.*

Art. 9.

Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «*Entro trentasei mesi*».

Art. 9-*bis.*

Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio

1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

Art. 10.

Disposizioni sui consorzi agrari

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di *dodici mesi.*

Art. 10-*bis.*

Adeguamento degli scarichi esistenti

1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

Art. 12.

Interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi *meteorologici* del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, *pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002*, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

*1-*bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17.*

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi *meteorologici* di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

Art. 12-*bis.*

Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo.

*1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n, 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-*bis *del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2005.*

Art. 13.

Contributi alle famiglie per attività educative

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Con decreto» sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse le seguenti: «da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 14.

Disposizioni in materia d'accesso alle professioni

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali *prevista* dall'articolo 9, comma 2, del *regolamento di cui al* decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

Art. 14-*bis.*

Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato

1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002.

Art. 15.

Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

Art. 16.

Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

2-bis. *Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.*

Art. 17.

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

Art. 17-*bis.*

Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione

1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

2. L'articolo 8, comma 10, lettera c)*, numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.*

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17-*ter.*

Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A09156

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501178/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 8 0 2 *

€ **0,77**